

COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA

Sezione distaccata di Milano

Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193

Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al Registro Regionale del Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000

Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail csi.lombardia@csi.lombardia.it - csi.lombardia@pcert.it

Comunicato ufficiale n° 8 del 22 novembre 2024

Presenti: Carlo Nastri (Presidente), Lorenzo Piazzese e Duilio Colla (Componenti)

Ricorrente: società Volantes OSA Sport: calcio maschile a 11 – Under 15

Gara: Stella Azzurra Vaprio – Volantes OSA disputata il 9.11.24 Provvedimento impugnato: C.U. n. 6 del 13 novembre 2024

Con ricorso regolarmente presentato la società Volantes OSA ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo di prima istanza che, nel proprio C.U. n. 6 pubblicato il 13.11.24, ha squalificato per 4 gare il giocatore Giacomo Cassaghi ("A fine gara colpiva con uno sputo la schiena di un avversario insultandolo"), inibito sino al 9.12.2024 il tesserato Filippo Cassaghi ("A fine gara nel separare un proprio giocatore da un avversario proferiva una frase minacciosa nei confronti di quest'ultimo") e disposto un'ammenda di 30,00 Euro "per comportamento offensivo dei propri tesserati nei confronti degli Ufficiali di gara e della società avversaria".

Con il proprio ricorso - che entra nel merito delle questioni, con estrema chiarezza, senza perdersi in inutili divagazioni - la società ricorrente riconosce che il proprio giocatore Giacomo Cassaghi sia stato effettivamente coinvolto in una "discussione" con un giocatore avversario, ma, al contrario, nega decisamente che lo stesso gli abbia sputato: circostanza, afferma, che sarebbe stata semplicemente riferita (proprio dal giocatore avversario in parola) al DDG che, in realtà, non avrebbe visto nulla di quanto pretesamente accaduto.

Quanto, poi, alla frase minacciosa che sarebbe stata proferita dal Filippo Cassaghi, secondo la diversa prospettazione della reclamante, quegli sarebbe solo intervenuto per sedare un principio di rissa in divenire e, a sua volta, aggredito verbalmente da un avversario.

La ricorrente contesta poi che i propri tesserati abbiano insultato DDG e avversari, sostenendo, al contrario che, ad essersi resi protagonisti della contestata condotta, sarebbero stati proprio quegli stessi avversari.

In forza di tali argomentazioni difensive la ricorrente chiede, pertanto, una revisione delle sanzioni comminate dal Giudice di prima istanza.

La presente Commissione, letti gli atti ufficiali ed all'esito di un approfondito confronto con il DDG, ritiene che il ricorso della società Volantes possa trovare accoglimento nei termini che seguono.

Va anzitutto rilevato che proprio il referto del DDG e le dichiarazioni dallo stesso rese in sede di approfondimenti con gli scriventi giudici, permettono alla presente Commissione di ritenere legittime e fondate le doglianze sollevate dalla ricorrente, ciò pur nei limiti di cui si scriverà appresso.

E' anzitutto credibile - anzi confortato dai fatti come accertati - che, al termine della gara all'oggetto, siano stati i tesserati della squadra di casa a rivolgersi in modo offensivo nei confronti del DDG e degli avversari; la circostanza è stata riferta dallo stesso DDG nel proprio referto e dallo stesso arbitro di gara confermata nei successivi approfondimenti intercorsi con la scrivente Commissione, per cui rimette ai competenti uffici i provvedimenti del caso.





Sempre il DDG, nella stessa attività di chiarimento resa davanti a questi giudici, ha confermato quanto già riportato nel proprio referto: ossia di non aver visto personalmente il gesto dello sputo del giocatore sanzionato all'indirizzo dell'avversario, fatto in verità solo riferitogli da quest'ultimo ma - evidentemente - elemento probatorio inidoneo ad accertare l'attribuibilità di quell'azione al Cassaghi e persino la stessa sussistenza del fatto.

Va, di contro, confermata la punibilità del comportamento offensivo e di reciproche scorrettezze posto in essere dal tesserato della ricorrente, che, ad onor del vero, la società tra le righe del proprio ricorso non nega ma intende ridimensionare a semplice "discussione".

Quanto, infine alla condotta del tesserato Fillippo Cassaghi, all'esito di una lettura aderente al contesto venutosi a creare a fine partita, il DDG ha confermato che lo stesso è intervenuto per dirimere un principio di rissa senza tuttavia proferire alcuna frase minacciosa: si sarebbe limitato nei fatti a riferire al suo avversario di lasciare in pace il giocatore con il quale si stava azzuffando utilizzando espressioni che non possono ritenersi né minacciose né offensive.

Dalle argomentazioni superiori emerge un quadro certamente ridimensionato nella sua gravità che, di conseguenza, impone una revisione della sanzione comminata dal Giudice di prima istanza.

P.Q.M.

la Commissione Regionale Giudicante – Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciando:

- 1. riduce da 4 a 2 le giornate di squalifica comminate al giocatore Giacomo Cassaghi
- 2. revoca l'inibizione comminata al tesserato Filippo Cassaghi
- 3. revoca l'ammenda comminata alla società Volantes.
- 4. dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 22 novembre 2024

